SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1998.

Approvazione della perimetrazione del bacino idrografico del fiume Po.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1998.

Approvazione della perimetrazione del bacino idrografico del fiume Adige.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1998.

Approvazione della perimetrazione del bacino idrografico del fiume Tevere.

Da 98A7174 a 98A7176

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 174

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1998.

Autorizzazione di standards relativi agli stampati dei medicinali compresi tra le monografie del formulario nazionale della Farmacopea ufficiale.

98A9018

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 ottobre 1998.

Revoca della somma di L. 338.259.520 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 96/FPC del 27 dicembre 1983 concernente assegnazione di fondi alle regioni Lazio, Umbria e Toscana per far fronte alle urgenti necessità derivate dall'alluvione del 29 agosto 1983. (Ordinanza n. 2865).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 96/FPC del 27 dicembre 1983, con la quale è stata autorizzata la spesa di L. 15.000.000.000 per gli interventi di emergenza connessi all'alluvione del 29 settembre 1983 che ha colpito alcune zone delle regioni Lazio, Umbria e Toscana;

Vista la nota n. 8187 del 15 giugno 1998, con la quale la regione Umbria dichiara un importo disponibile di L. 338.269.520 a valere sulla assegnazione di L. 5.000.000.000 disposta con successivo provvedimento di ripartizione della somma complessiva;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Umbria;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 338.259.520 assegnata alla regione Umbria con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 96/FPC del 27 dicembre 1983.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Umbria al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A9023

ORDINANZA 14 ottobre 1998.

Revoca della somma di L. 852.500 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 201/FPC/ZA del 5 maggio 1984 concernente interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità relativi a movimenti franosi nei comuni di Assisi, Perugia, Valfabbrica, Verbicaro e Pizzoferrato. (Ordinanza n. 2866).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 201/FPC/ZA del 5 maggio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 18 giugno 1984, con la quale è stato assegnato alla regione Umbria un contributo speciale di L. 5.500.000.000 per gli interventi di emergenza a seguito dei movimenti franosi nei comuni di Assisi, Perugia, Valfabbrica, Verbicaro e Pizzoferrato;

Vista la nota n. 8187 del 15 giugno 1998, con la quale la regione Umbria dichiara un importo disponibile di L. 852.500 a valere sulla predetta assegnazione;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Umbria;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 852.500 assegnata alla regione Umbria con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 201/FPC/ZA del 5 maggio 1984.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dalla regione Umbria al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A9024

ORDINANZA 14 ottobre 1998.

Revoca della somma di L. 132.592.120 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1917/FPC del 28 maggio 1990 concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Umbria. (Ordinanza n. 2867).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1917/FPC del 28 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 9 giugno 1990, con la quale

sono state disposte le opere da realizzare al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Umbria, per un complessivo onere di L. 6.350.000.000;

Vista la nota n. 8187 del 15 giugno 1998, con la quale la regione Umbria dichiara un importo disponibile di L. 132.592.120 a valere sulla predetta somma di L. 6.350.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7582 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 132.592.120 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1917/FPC del 28 maggio 1990.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A9025

ORDINANZA 14 ottobre 1998.

Revoca della somma di L. 10.438.150 di cui all'ordinanza n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 e al decreto n. 895 di rep. del 20 novembre 1992 del Ministro per il coordinamento della protezione civile concernenti interventi urgenti per danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991. (Ordinanza n. 2868).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 1991, con la quale è stata disposta, tra l'altro, l'assegnazione di L. 4.500.000.000 a favore della regione Umbria per gli interventi di somma urgenza ed urgenti relativi a danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal giugno 1990 al gennaio 1991;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 895 di rep. del 20 novembre 1992, con il quale sono stati ripartiti i fondi già assegnati alla regione Umbria con l'ordinanza n. 2183/FPC;

Vista la nota n. 8187 del 15 giugno 1998, con la quale la regione Umbria dichiara un importo disponibile di L. 10.438.150 a valere sulla predetta assegnazione di L. 4.500.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7595 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 10.438.150 assegnata alla regione Umbria con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 e ripartita con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 895 di rep. del 20 novembre 1992.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A9026

ORDINANZA 14 ottobre 1998.

Revoca della somma di L. 100.000.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2165/FPC del 29 agosto 1991 concernente «Comune di S. Alessio Siculo (Messina), intervento di somma urgenza e difesa del centro abitato». (Ordinanza n. 2869).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2165/FPC del 29 agosto 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 2 settembre 1991, con la quale è stata assegnata al Genio civile OO.MM. di Palermo la somma di L. 100.000.000 per la realizzazione delle opere di difesa dell'abitato di S. Alessio Siculo dalle mareggiate;

Vista la nota n. 3342 del 12 giugno 1998, con la quale il comune di S. Alessio Siculo dichiara che nessun intervento è stato predisposto né attuato dal Genio civile OO.MM. di Palermo in forza della predetta ordinanza;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 100.000.000 assegnata al Genio civile OO.MM. di Palermo con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2165/FPC del 29 agosto 1991.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A9027

ORDINANZA 14 ottobre 1998.

Revoca della somma di L. 28.368.840 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2252/FPC del 15 aprile 1992 concernente interventi diretti a fronteggiare situazioni di emergenza idrica nella regione Umbria. Campo pozzi di Cannara, per il rifornimento idrico dei comuni di Perugia, Corciano, Magione, Torgiano, Bastia Umbra, Bettona, Valfabbrica, Nocera Umbra e Passignano sul Trasimeno». (Ordinanza n. 2870).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies,* comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2252/FPC del 15 aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 1992, con la quale è stata assegnata al Consorzio acquedotti di Perugia la somma di L. 860.000.000 per l'esecuzione degli interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idropotabile dovuta alla presenza di ferro e manganese in concentrazioni elevate nelle acque distribuite dal Consorzio medesimo;

Vista la nota n. 1390 dell'8 giugno 1998, con la quale il Consorzio acquedotti di Perugia dichiara un importo disponibile di L. 28.368.840, a valere sulla predetta assegnazione di L. 860.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7582 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 28.368.840 assegnata al Consorzio acquedotti di Perugia con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2252/FPC del 15 aprile 1992.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A9028

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Donà di Piave.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota protocollo n. 4830 in data 11 luglio 1998 con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Donà di Piave ha comunicato a questa Direzione il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 11 e 13 luglio 1998, a causa dello svolgimento di lavori di opere murarie per l'istituendo ufficio unico delle entrate;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Donà di Piave, sito in San Donà di Piave, via C. Battisti, n. 63, nei giorni 11 e 13 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 28 settembre 1998

Il direttore regionale: ABATINO

98A9030

DECRETO 28 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di San Donà di Piave.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota protocollo n. 109/r in data 11 luglio 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di San Donà di Piave ha comunicato a questa Direzione il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 11 e 13 luglio 1998, a causa dello svolgimento di lavori di opere murarie per l'istituendo ufficio unico delle entrate;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di San Donà di Piave, sito in San Donà di Piave, via C. Battisti, n. 63, nei giorni 11 e 13 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 28 settembre 1998

Il direttore regionale: ABATINO

98A9031

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 gennaio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto l'art. 2544, primo comma, parte prima, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, primo comma, parte prima del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, primo comma, parte prima, codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Cooperativa servizi sociali sul territorio a r.l.», con sede in Giulianova, costituita a rogito notaio Di Gianvito, in data 4 gennaio 1980, registro società n. 4128, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 560/173951;

società cooperativa «Adriatica costruzioni e montaggi a r.l.», con sede in Giulianova, costituita a rogito notaio Albini in data 18 maggio 1981, registro società n. 3336, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 630/184710;

società cooperativa «Sociale Sanitar Coop a r.l.», con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Mastrorilli in data 20 dicembre 1995, registro società n. 1214, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 1179/273624.

Teramo, 29 gennaio 1998

Il dirigente: MOBILI

98A9033

DECRETO 25 settembre 1998.

Concessione alla società Ilva pali Dalmine di un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate;

Visto l'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede che l'intervento di cui al punto 1 non può comunque superare i limiti pro-capite stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 4, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che la dimensione di 500 dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive;

Visto l'art. 4, comma 24, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 50, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che gli interventi di sostegno di cui al punto 1 sono erogati sulla base di accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativo alla ripartizione per l'anno 1996 delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del fondo per l'occupazione, ed in particolare allo stanziamento di lire 60 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 1996 relativo all'impegno della somma di lire 60 miliardi che graveranno sul capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che le somme impegnate sul capitolo 1176 sono state trasferite nel capitolo 6785 con nota del 28 gennaio 1998, prot. 62/1998;

Visti gli accordi collettivi stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende;

Visto l'accordo collettivo stipulato preso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 12 marzo 1994 tra il gurppo Ilva e le OO.SS. FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL nazionale e territoriali per il piano di ristrutturazione e scissione societaria dell'ILVA in liquidazione e sue partecipate e controllate, che ha coinvolto oltre 500 lavoratori ed ha comportato esuberi per oltre 12.000 unità, ed in funzione della costituzione delle società Ilva laminati piani e Acciai speciali Terni e del conseguente processo di privatizzazione resosi necessario a seguito degli impegni governativi assunti in sede comunitaria;

Considerato in particolare il processo di privatizzazione dell'Ilva pali Dalmine, società già partecipata dell'Ilva laminati piani, conclusosi nel 1996 e avvenuto nell'ambito e in conseguenza del processo di ristrutturazione e privatizzazione del Gruppo Ilva;

Considerata l'acquisizione da parte di Ilva pali Dalmine, già privatizzata del ramo di azienda costituito dal magazzino di San Giovanni Teatino (Chieti) della Sidercomit centro meridionale, secietà controllata dall'Ilva laminati piani;

Considerati gli impegni sottoscritti dai nuovi azionisti nei confronti dell'IRI volti a garantire la salvaguardia dell'occupazione del personale dipendente, la conservazione del trattamento economico e normativo a livello individuale e l'osservanza delle intese di cui all'accordo sindacale stipulato presso il Ministero del lavoro il 12 marzo 1994;

Considerate in particolare la ricapitalizzazione per oltre 23 miliardi effettuata nel 1996 e la ristrutturazione e riorganizzazione in corso nell'Ilva pali Dalmine;

Vista la domanda di contributo a valere sull'art. 2 della legge n. 56/1994, presentata da Ilva pali Dalmine per 5 unità nel magazzino di San Giovanni Teatino (Chieti);

Visto il decreto del 22 ottobre 1997 di concessione alll'Ilva pali Dalmine di contributi a valere sulla legge n. 56/1994 per lo stabilimento di Torre Annunziata per n. 164 unità lavorative;

Visto il decreto del 19 dicembre 1997 di concessione all'Ilva pali Dalmine di contributi a valere sulla legge n. 56/1994 per 36 unità lavorative di cui 4 nel magazzino di Foggia, 11 nel magazzino di Bitonto e 21 nello stabilimento di Bitonto;

Vista la domanda integrativa dell'Ilva pali Dalmine relativa all'organico ex Sidercomit centro meridionale del magazzino di San Giovanni Teatino (Chieti) pari a 5 unità;

Vista la nota del 30 luglio 1998 della regione Abruzzo nella quale si esprime una valutazione positiva in merito alla concessione all'Ilva pali Dalmine del contributo a valere sull'art. 2 della legge n. 56/1994;

Considerati i massimali individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Commissione europea, in materia di aiuti all'assunzione regolati conformemente al Fondo dell'occupazione suindicato, fissati in 25.000 E.C.U. pro-capite per le piccole e medie imprese operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993;

Considerato che l'art. 2, comma 1, della legge n. 56/1994, prevede che il beneficio sia erogato in un'unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla società Ilva pali Dalmine è concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a L. 243.625.000, a fronte della salvaguardia dell'occupazione di 5 unità lavorative nel magazzino di San Giovanni Teatino (Chieti).

Art. 2.

L'erogazione del contributo avverrà in un unica soluzione, previa conferma del mantenimento in servizio del numero di lavoratori di cui all'art. 1.

Art. 3.

La spesa complessiva di L. 243.625.000 graverà sul capitolo 6785, UPB 7.1.2.2 occupazione del CDR Impiego, sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1996.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 25 settembre 1998

Il Ministro: TREU

98A9032

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

ORDINANZA 14 ottobre 1998.

Istruzioni per lo svolgimento delle procedure di convalida e di valutazione dei titoli di assistente sociale ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 340. (Ordinanza n. 3044).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il «Valore abilitante del diploma di assistente sociale, in attuazione dell'art. 9 del 10 marzo 1982, n. 162»;

Viste le successive modificazioni introdotte con il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente sociale e all'istituzione dell'albo professionale;

Visto il decreto 23 luglio 1993, recante l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in servizio sociale;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *c),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che dispone che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provveda con proprio decreto a rideterminare la disciplina concernente il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'art. 3, comma 1, dei richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 1989 e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;

Visto il decreto 5 agosto 1998, n. 340, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione della richiamata norma della legge n. 127 del 1997;

Considerata la necessità di assicurare l'uniformità delle procedure relative alle predette convalide e valutazioni;

Ordina:

Art. 1.

Ai fini del completamento delle procedure di convalida dei titoli di assistente sociale giacenti presso gli atenei alla data del 20 febbraio 1991 e delle nuove istanze presentate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regolamento adottato con il decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 340 i rettori e i direttori delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali e non statali, sedi di corsi di diploma universitario in servizio sociale e di

scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali, con proprio provvedimento determinano il termine di conclusione dei predetti procedimenti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli importi delle tasse e dei contributi, da versarsi da parte dei candidati prima dello svolgimento degli esami.

Art. 2.

Le domande di convalida, da presentarsi entro il 16 dicembre 1998 presso una sola sede universitaria, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

Alle istanze deve essere allegato:

il titolo di istruzione secondaria di secondo grado, di durata almeno triennale;

il diploma o attestato relativo al conseguimento del titolo di assistente sociale, rilasciato da enti e istituzioni pubbliche o private in esito alla frequenza di un corso di studi triennale o almeno biennale, se antecedente al 31 dicembre 1959;

la dichiarzione, sotto la propria responsabilità, attestante il titolo della tesi discussa, nonché gli esami e i tirocini sostenuti.

Prima dello svolgimento degli esami di convalida relativi alle domande giacenti presso gli atenei alla data del 20 febbraio 1991 i richiedenti possono produrre ulteriore documentazione attinente al proprio *curriculum* formativo.

Per gli assistenti sociali in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di durata triennale, i competenti organi accademici degli atenei, presso i quali gli interessati presentano l'istanza, possono richiedere agli stessi l'integrazione del *curriculum* formativo di cui sono in possesso, ai fini dell'ammissione alla procedura di convalida.

Art. 3.

Presso ciascun ateneo il rettore, sentito il consiglio del corso di diploma universitario o della scuola diretta a fini speciali, nomina la commissione giudicatrice, composta da cinque membri docenti titolari degli insegnamenti impartiti nel corso stesso, compresi i professori a contratto, di cui almeno due di materie professionali di servizio sociale iscritti all'albo degli assistenti sociali.

Fa parte di norma dell'organo collegiale il presidente del corso di diploma o il direttore della scuola diretta a fini speciali, che ne assume la presidenza.

L'esame di convalida consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura tecnico-applicativa e in un colloquio sulle materie professionali di servizio sociale.

Il diploma di convalida, rilasciato dal rettore e sottoscritto dal presidente del corso di diploma universitario o dal direttore della scuola diretta a fini speciali e dal direttore amministrativo a seguito del giudizio favorevole della commissione, consente l'iscrizione all'albo professionale di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84.

Art. 4.

Coloro che hanno conseguito dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1996 il diploma presso le scuole autorizzate al completamento dei corsi di assistente sociale ai sensi dell'art. 6 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi con riserva gli esami di Stato relativi all'anno 1998 per l'abilitazione all'esercizio della professione, salva la favorevole valutazione, anche in sede successiva, da parte delle università della documentazione attestante il *curriculum* svolto, prevista dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 340.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A9029

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 ottobre 1998.

Autorizzazione alla «Giano assicurazioni S.p.a.» ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18 - Assistenza. (Provvedimento n. 1007).

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Giano assicurazioni S.p.a., con sede in Torino ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza in data 20 maggio 1998, con la quale la Giano assicurazioni S.p.a. con sede in Torino ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18 - Assistenza di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 29 settembre 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Giano assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La Giano assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Dellala, 8, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18 - Assistenza, di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A9034

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1998.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1989, n. 590, che ha istituito, tra l'altro, questo Ateneo statale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il proprio decreto n. 1497 del 25 ottobre 1997 relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in genetica medica;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nella seduta del 3 luglio 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;

Considerato altresì, che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

L'art. 307 dell'ordinamento della scuola di specializzazione in genetica medica, relativo al numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi per ciascun anno di corso è così riformulato: «Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in otto unità per ciascun anno di corso».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 30 settembre 1998

p. *Il rettore:* PAOLONE

98A9035

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico»;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 16 aprile 1997, intesa ad ottenere, tra l'altro, l'adeguamento alla tabella XLV/2, allegata al sopracitato decreto del 3 luglio 1996, degli articoli dello statuto relativi alle scuole di specializzazione in «Endocrinologia e malattie del ricambio» ed in «Endocrinologia e malattie del ricambio (seconda scuola)»;

Vista la proposta del senato accademico del 20 maggio 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 maggio 1997;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 luglio 1997, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 12 settembre 1997, prot. n. 2173, contenente, fra l'altro, una richiesta di chiarimenti circa la necessità di tenere attivate due scuole dello stesso settore specialistico;

Viste le motivazioni addotte dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» nell'adunanza del 21 gennaio 1998 al fine del mantenimento nello statuto dell'Università cattolica di entrambe le scuole;

Vista la proposta del senato accademico del 16 marzo 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 marzo 1998;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 3 luglio 1998, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 4 agosto 1998, prot. n. 1201, in merito al riordino delle scuole di specializzazione in «Endocrinologia e malattie del ricambio» ed in «Endocrinologia e malattie del ricambio (seconda scuola)»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

Decreta:

Art. 1.

Nella parte VI «Delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione», titolo IX «Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore — approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni —, all'elencazione delle scuole di specializzazione riportate sotto l'espressione «A) Norme comuni a tutte le seguenti scuole di specializzazione» vengono apportate le seguenti modifiche:

dopo l'espressione «10. Ematologia», vengono aggiunte le espressioni:

«11. Endocrinologia e malattie del ricambio;

12. Endocrinologia e malattie del ricambio (seconda scuola)»,

con conseguente rinumerazione delle scuole successive.

Art. 2.

Nella parte VI «Delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione», titolo IX «Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del suddetto statuto, sotto l'espressione «B) Norme relative alle singole scuole di specializzazione», dopo l'articolato relativo alla scuola di specializzazione «10 - Scuola di specializzazione in ematologia» vengono aggiunte le seguenti scuole di specializzazione, con conseguente rinumerazione delle scuole e degli articoli successivi:

11 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO.

Art. 507 - La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 508 - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale dell'endocrinologia clinica e delle malattie del ricambio. La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio è articolata in indirizzi alternativi di:

a) endocrinologia;

b) andrologia.

Art. 509 - La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia e malattie del ricambio.

Art. 510 - Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 511 - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 512 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 10 per ciascun anno di corso per un totale di 50.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A. Propedeutica e fisiopatologica generale

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia, embriologia del sistema endocrino e metabolico, di biochimica degli ormoni e del metabolismo intermedio, di genetica, dei meccanismi che determinano lo sviluppo delle malattie endocrine, andrologiche e metaboliche e la patogenesi delle complicanze, nonché acquisire le basi biologiche per l'apprendimento della metodologia di laboratorio, della clinica e della terapia endocrino-metabolica.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07E Endocrinologia.

Area B. Medicina generale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le cono-

scenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio relativi alle suddette malattie, deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze internistiche.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07E Reumatologia.

Area C. Laboratorio e diagnostica endocrinologica, andrologica e metabolica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche dei settori di laboratorio applicati all'endocrinologia e al metabolismo, con particolare riguardo agli aspetti di biochimica clinica, di dosaggi ormonali e dei metaboliti, della citoistologia ed alla diagnostica per immagini.

Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07E Endocrinologia, F18X Diagnostica per immagini, F12A Neuroradiologia.

Area D. Area clinica di endocrinologia, andrologia e malattie metaboliche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e le tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sistema endocrino (inclusi endocrinologia dell'età infantile e della pubertà, tumori endocrini ed endocrino-dipendenti, patologia endocrina dell'età avanzata ed endocrinologia della riproduzione umana), delle malattie andrologiche (inclusi: disturbi della funzione erettile, prevenzione e cura dell'infertilità di coppia e tecniche relative alla fecondazione assistita) e delle malattie del metabolismo (inclusi forme dismetaboliche congenite, diabete infantile, prevenzione e cura delle complicanze croniche del diabete mellito, obesità, di-slipidemie e patologia metabolica dell'osso);

Settori: F07E Endocrinologia, con la collaborazione di: E07X Farmacologia, F12A Neuroradiologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia.

Area E. Emergenze endocrine e metaboliche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza endocrina e metabolica.

Settori: F07E Endocrinologia, F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna.

Area F1. Fisiopatologia endocrina avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie endocrine congenite ed in termini clinici (preventivi diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07E Endocrinologia.

Area F2. Endocrinologia dell'età infantile e della pubertà.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa agli aspetti endocrini e metabolici delle patologie dell'età infantile incluse le forme disendocrine e dismetaboliche congenite, neonatali, dell'infanzia e dell'adolescenza, l'utilizzo di parametri auxologici e di idonee procedure diagnostiche e terapeutiche e la valutazione degli aspetti psicosociali.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di: F19A Pediatria generale e specialistica.

Area F3. Endocrinologia della riproduzione umana.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alle alterazioni endocrine responsabili dei difetti maschili e femminili dell'attività riproduttiva, inclusi gli aspetti genetici, infettivi, disendocrini, dismetabolici dell'infertilità di coppia, l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche, i trattamenti plurispecialistici inclusa la fecondazione assistita e gli aspetti psico-sociali.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di: F20X Ginecologia e ostetricia.

Area F4. Patologia neoplastica delle ghiandole endocrine e dei tumori ormonodipendenti.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alla prevenzione, diagnostica e terapia della patologia tumorale delle ghiandole endocrine e dei tumori ormono dipendenti, incluse le terapie sostitutive e quelle con antagonisti ormonali e la valutazione degli aspetti psicosociali e di qualità della vita del paziente oncologico.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di: F04A Patologia generale, F07A Medicina interna.

Area F5. Fisiopatologia andrologica avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie andrologiche congenite e acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia.

Area F6. Andrologia funzionale sessuologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica relativa alle alterazioni ormonali congenite ed acquisite, vascolari, neurologiche e psicogene responsabili dei difetti primitivi e secondari della funzione erettile, inclusa l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche e dei vari tipi di trattamento ormonale e farmacologico.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di: F18X Diagnostica per immagini, F11B Neurologia, F11A Psichiatria.

Area F7. Obesità e patologia legata a disturbi della nutrizione.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, diagnostica differenziale, terapia inclusa quella educativa delle diverse forme di obesità e magrezze, inclusi, gli aspetti interdisciplinari delle complicanze relative a queste patologie e gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F11A Psichiatria.

Area F8. Fisiopatologia metabolica avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie metaboliche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia.

Area F9. Diabetologia.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia ed alla prevenzione primaria e secondaria, alla diagnostica e al trattamento delle varie forme del diabete Mellito, incluso il diabete infantile ed il diabete in gravidanza ed alla prevenzione, diagnostica e trattamento pluridisciplinare dei fattori di rischio e delle complicanze croniche del diabete (oculari, nefrologiche, cardiovascolari, etc.) inclusi gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia, con la collaborazione di F07A Medicina interna, F07F Nefrologia, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F11B Neurologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F11A Psichiatria.

Area F10. Patologia del metabolismo lipidico.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, alla diagnostica differenziale ed alla terapia della patologia del metabolismo lipidico, ai fattori di rischio ed alla terapia dell'arteriosclerosi e delle patologie ad essa correlate.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:

1) aver seguito personalmente in reparto:

60 pazienti degenti per endocrinopatie e con patologie endocrine neoplastiche curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

50 pazienti degenti per diabete Mellito tipo 1 e 2, iperlipemia, obesità, partecipando direttamente oltre che alla impostazione diagnostica e terapeutica anche all'educazione del paziente ed alla programmazione ed esecuzione dei controlli a breve e medio termine;

30 pazienti degenti per patologia del tipo andrologico e con patologie neoplastiche androgeno dipendenti curandone personalmente l'impostazione diagnostica, e la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

2) aver frequentato ambulatori e day hospital nei seguenti settori:

endocrinologia (compresa l'andrologia): 250 ore;

diabetologia e patologia del metabolismo: 250 ore;

3) aver seguito personalmente, inclusa la fase di valutazione delle necessità del test della sua esecuzione e discussione ed interpretazione dei risultati:

almeno 100 test dinamici di funzione delle ghiandole endocrine (tiroide, ipofisi, surrene, etc.);

almeno 100 test dinamici per lo studio della funzione del pancreas endocrino e del metabolismo intermedio;

almeno 100 test di funzionalità testicolare di cui 30 relativi alla funzione leydigiana e 70 relativi alla funzione spermatogenetica;

4) aver seguito personalmente pazienti ricoverati per urgenze endocrine e/o metaboliche ed anche con patologie acute cardio e cerebro-vascolari e con patologie chirurgiche, ostetriche, etc., con una componente fisiopatologica e clinica di interesse endocrino e/o metabolico.

Lo standard di addestramento professionale deve essere rivolto per almeno il 60% sulle patologie di tutte le aree di indirizzo (F1-F10) e per la restante quota sulle patologie specifiche relative all'indirizzo prescelto (aree di indirizzo F1-F4, F7 per l'indirizzo in endocrinologia; aree di indirizzo F3-F6 per l'indirizzo in andrologia).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

12 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO (SECONDA SCUOLA).

Art. 513 - La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio (seconda scuola) risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 514 - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale dell'endocrinologia clinica e delle malattie del ricambio. La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio (seconda scuola) è articolata in indirizzo:

diabetologia e malattie del ricambio.

Art. 515 - La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia e malattie del ricambio.

Art. 516 - Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 517 - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 518 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 6 per ciascun anno di corso per un totale di 30.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A. Propedeutica e fisiopatologica generale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia, embriologia del sistema endocrino e metabolico, di biochimica degli ormoni e del metabolismo intermedio, di genetica, dei meccanismi che determinano lo sviluppo delle malattie endocrine, andrologiche e metaboliche e la patogenesi delle complicanze, nonché acquisire le basi biologiche per l'apprendimento della metodologia di laboratorio, della clinica e della terapia endocrino-metabolica.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07E Endocrinologia.

Area B. Medicina generale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio relativi alle suddette malattie, deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze internistiche.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07E Reumatologia.

Area C. Laboratorio e diagnostica endocrinologica, andrologica e metabolica.

Obiettivo: la specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche dei settori di laboratorio applicati all'endocrinologia e al metabolismo, con particolare riguardo agli aspetti di biochimica clinica, di dosaggi ormonali e dei metaboliti, della citoistologia ed alla diagnostica per immagini.

Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07E Endocrinologia, F18X Diagnostica per immagini, F12A Neuroradiologia.

Area D. Area clinica di endocrinologia, andrologia e malattie metaboliche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e le tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sistema endocrino (inclusi endocrinologia dell'età infantile e della pubertà, tumori endocrini ed endocrino-dipendenti, patologia endocrina dell'età avanzata ed endocrinologia della riproduzione umana), delle malattie andrologiche (inclusi: disturbi della funzione erettile, prevenzione e cura dell'infertilità di coppia e tecniche relative alla fecondazione assistita) e delle malattie del metabolismo (inclusi forme dismetaboliche congenite, diabete infantile, prevenzione e cura delle complicanze croniche del diabete mellito, obesità, di-slipidemie e patologia metabolica dell'osso);

Settori: F07E Endocrinologia, con la collaborazione di: E07X Farmacologia, F12A Neuroradiologia, F18X

Diagnostica per immagini e radioterapia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia.

Area E. Emergenze endocrine e metaboliche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza endocrina e metabolica.

Settori: F07E Endocrinologia, F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna.

Area F1. Fisiopatologia endocrina avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie endocrine congenite ed in termini clinici (preventivi diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07E Endocrinologia.

Area F2. Endocrinologia dell'età infantile e della pubertà.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa agli aspetti endocrini e metabolici delle patologie dell'età infantile incluse le forme disendocrine e dismetaboliche congenite, neonatali, dell'infanzia e dell'adolescenza, l'utilizzo di parametri auxologici e di idonee procedure diagnostiche e terapeutiche e la valutazione degli aspetti psicosociali.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di: F19A Pediatria generale e specialistica.

Area F3. Endocrinologia della riproduzione umana.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alle alterazioni endocrine responsabili dei difetti maschili e femminili dell'attività riproduttiva, inclusi gli aspetti genetici, infettivi, disendocrini, dismetabolici dell'infertilità di coppia, l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche, i trattamenti plurispecialistici inclusa la fecondazione assistita e gli aspetti psico-sociali.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di: F20X Ginecologia e ostetricia.

Area F4. Patologia neoplastica delle ghiandole endocrine e dei tumori ormono-dipendenti.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alla prevenzione, diagnostica e terapia della patologia tumorale delle ghiandole endocrine e dei tumori ormono dipendenti, incluse le terapie sostitutive e quelle con antagonisti ormonali e la valutazione degli aspetti psicosociali e di qualità della vita del paziente oncologico.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di: F04A Patologia generale, F07A Medicina interna.

Area F5. Fisiopatologia andrologica avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie andrologiche congenite e acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia.

Area F6. Andrologia funzionale sessuologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica relativa alle alterazioni ormonali congenite ed acquisite, vascolari, neurologiche e psicogene responsabili dei difetti primitivi e secondari della funzione erettile, inclusa l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche e dei vari tipi di trattamento ormonale e farmacologico.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di: F18X Diagnostica per immagini, F11B Neurologia, F11A Psichiatria.

Area F7. Obesità e patologia legata a disturbi della nutrizione.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, diagnostica differenziale, terapia inclusa quella educativa delle diverse forme di obesità e magrezze, inclusi gli aspetti interdisciplinari delle complicanze relative a queste patologie e gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F11A Psichiatria.

Area F8. Fisiopatologia metabolica avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie metaboliche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia.

Area F9. Diabetologia.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia ed alla prevenzione primaria e secondaria, alla diagnostica e al trattamento delle varie forme del diabete Mellito, incluso il diabete infantile ed il diabete in gravidanza ed alla prevenzione, diagnostica e trattamento pluridisciplinare dei fattori di rischio e delle complicanze croniche del diabete (oculari, nefrologiche, cardiovascolari, etc.) inclusi gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia, con la collaborazione di: F07A Medicina interna, F07F Nefrologia, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F11B Neurologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F11A Psichiatria.

Area F10. Patologia del metabolismo lipidico.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, alla diagnostica differenziale ed alla terapia della patologia del metabolismo lipidico, ai fattori di rischio ed alla terapia dell'arteriosclerosi e delle patologie ad essa correlate.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:

1) aver seguito personalmente in reparto:

60 pazienti degenti per endocrinopatie e con patologie endocrine neoplastiche curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

50 pazienti degenti per diabete Mellito tipo 1 e 2, iperlipemia, obesità, partecipando direttamente oltre che alla impostazione diagnostica e terapeutica anche all'educazione del paziente ed alla programmazione ed esecuzione dei controlli a breve e medio termine;

30 pazienti degenti per patologia del tipo andrologico e con patologie neoplastiche androgeno dipendenti curandone personalmente l'impostazione diagnostica, e la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

2) aver frequentato ambulatori e day hospital nei seguenti settori:

endocrinologia (compresa l'andrologia): 250 ore;

diabetologia e patologia del metabolismo: 250 ore;

3) aver seguito personalmente, inclusa la fase di valutazione delle necessità del test della sua esecuzione e discussione ed interpretazione dei risultati:

almeno 100 test dinamici di funzione delle ghiandole endocrine (tiroide, ipofisi, surrene, etc.);

almeno 100 test dinamici per lo studio della funzione del pancreas endocrino e del metabolismo intermedio;

almeno 100 test di funzionalità testicolare di cui 30 relativi alla funzione leydigiana e 70 relativi alla funzione spermatogenetica;

4) aver seguito personalmente pazienti ricoverati per urgenze endocrine e/o metaboliche ed anche con patologie acute cardio e cerebro-vascolari e con patologie chirurgiche, ostetriche, etc., con una componente fisiopatologica e clinica di interesse endocrino e/o metabolico.

Lo standard di addestramento professionale deve essere rivolto per almeno il 60% sulle patologie di tutte le aree di indirizzo (F1-F10) e per la restante quota sulle patologie specifiche relative all'area di indirizzo F7-F10 per l'indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 3.

Nella parte VI «Delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione», titolo IX «Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli"» del suddetto statuto, sotto l'espressione «*C)* Norme relative alle altre scuole di specializzazione afferenti alla facoltà», l'elenco delle Scuole di specializzazione di cui all'art. 645 diventa:

«38. Chirurgia vascolare;

39. Farmacologia;

40. Genetica medica;

41. Malattie del fegato e del ricambio;

42. Malattie dell'apparato respiratorio;

43. Ortognatodonzia;

44. Psicologia clinica.».

Conseguentemente a tale modifica, gli articoli relativi alle scuole di specializzazione in «Endocrinologia e malattie del ricambio» ed in «Endocrinologia e malattie del ricambio (seconda scuola)», già inserite sotto l'espressione «*C)* Norme relative alle altre scuole di specializzazione afferenti alla facoltà», vengono abrogati, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 ottobre 1998

Il rettore: BAUSOLA

98A9036

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Rettifica, limitatamente al comparto «scuola», del comunicato riguardante la dichiarazione congiunta ARAN-confederazioni sindacali CISL, CGIL, UIL, CONF.S.A.L., CISAL, RDB/CUB e UGL del 21 settembre 1998, sulla individuazione della data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie del personale (RSU) nei comparti di contrattazione del pubblico impiego.

Con nota del 16 ottobre 1998 l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) ha comunicato al Ministro per la funzione pubblica che, all'esito di ripetuti incontri, non vi è intesa con le Confederazioni firmatarie sull'integrazione dell'accordo quadro 7 agosto 1998 nei punti ritenuti dall'Agenzia medesima determinanti per la regolare elezione e costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nel comparto della «Scuola».

Stante la mancata intesa, le elezioni delle RSU nel comparto «Scuola» dovranno essere indette, ad iniziativa dell'Aran, con la procedura e nei termini di cui all'art. 8, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 396 del 1997 come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998.

Il terzo capoverso del comunicato del 21 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 28 settembre 1998, sulla individuazione della data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie del personale (RSU) nei comparti di contrattazione del pubblico impiego è pertanto rettificato come segue:

«Dal 23 al 25 novembre 1998 nei comparti:

regioni ed autonomie locali;

università;

servizio sanitario nazionale».

98A9150

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Recordati»

Decreto A.I.C. n. 453 del 30 settembre 1998

Specialità medicinale: ACICLOVIR RECORDATI nelle forme e confezioni: 25 compresse 200 mg; 25 compresse 400 mg; flacone 100 ml di sospensione orale 8%; tubo crema 3 g; tubo crema 10 g.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore:

per la forma «compresse»: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Milano, via M. Civitali n. 1; sia dalla società Doppel Farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118;

per la forma «sospensione orale»: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società Pharmarecord S.r.l., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Laurentina, km 24,730; sia dalla società Doppel Farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118;

per la forma «Crema»: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Milano, via M. Civitali n. 1; la produzione, il controllo ed il confezionamento della confezione da 10 g può essere effettuata anche dalla società Doppel Farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

25 compresse 200 mg;

A.I.C. n. 032307011 (in base 10), 0YTXU3 (in base 32);

classe: «A» - Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

25 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 032307023 (in base 10), 0YTXUH (in base 32);

classe: «A» - Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

flacone 100 ml di sospensione orale 8%;

A.I.C. n. 03207035 (in base 10), 0YTXUV (in base 32);

classe: «A» - Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

tubo crema 3 g;

A.I.C. n. 032307047 (in base 10), 0YTXV7 (in base 32);

classe: «C»;

tubo crema 10 g;

A.I.C. n. 032307050 (in base 10), 0YTXVB (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa da 200 mg contiene:

principio attivo: «aciclovir» 200 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, polivinilpirrolidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 400 mg contiene:

principio attivo: «aciclovir» 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, polivinilpirrolidone, ossido di ferro rosso (E 172), magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo: «aciclovir» 8,0 g (pari a 400,0 mg in 5 ml);

eccipienti: sorbitolo (70% non cristallizzabile), glicerolo, cellulosa microcristallina e carbossimetilcellulosa sodica, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma di arancio, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 g di crema contengono:

principio attivo: «aciclovir» 5,00 g (pari a 50 mg di «aciclovir» in ogni g di crema);

eccipienti: polossamero 407, alcool cetostearilico, sodio laurilsolfato, vaselina bianca, paraffina liquida, glicole propilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «aciclovir» compresse e sospensione orale è indicato: per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante; per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti con normale funzione immunitaria; per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti con funzione immunitaria compromessa; per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster; «aciclovir» crema è indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da herpes simplex quali: herpes genitale primario o recidivante; herpes delle labbra.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9109

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Recofarma»

Decreto A.I.C. n. 454 del 30 settembre 1998

Specialità medicinale: ACICLOVIR RECOFARMA nelle forme e confezioni: 25 compresse 200 mg; 25 compresse 400 mg; flacone 100 ml di sospensione orale 8%; tubo crema 3 g; tubo crema 10 g.

Titolare A.I.C.: Recofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1, codice fiscale 01242570594.

Produttore:

per le forme «compresse e crema»: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via M. Civitali n. 1;

per la forma «sospensione» orale: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Pharmarecord S.p.a., nello stabilimento sito in Pomezia, via Laurentina km 24,730.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

25 compresse 200 mg;

A.I.C. n. 032809016 (in base 10), 0Z981S (in base 32);

classe: «A» - Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

25 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 032809028 (in base 10), 0Z9824 (in base 32);

classe: «A» - Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

flacone 100 ml di sospensione orale 8%;

A.I.C. n. 032809030 (in base 10), 0Z9826 (in base 32);

classe: «A» - Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

tubo crema 3 g;

A.I.C. n. 032809042 (in base 10), 0Z982L (in base 32);

classe: «C»;

tubo crema 10 g;

A.I.C. n. 032809055 (in base 10), 0Z982Z (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

ogni compressa da 200 mg contiene:

principio attivo: «aciclovir» 200 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, polivinilpirrolidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 400 mg contiene:

principio attivo: «aciclovir» 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, polivinilpirrolidone, ossido di ferro rosso (E 172) magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo: «aciclovir» 8,0 g (pari a 400,0 mg in 5 ml);

eccipienti: sorbitolo (70% non cristallizzabile), glicerolo, cellulosa microcristallina e carbossimetilcellulosa sodica, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma di arancio, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 g di crema contengono:

principio attivo: «aciclovir» 5,00 g (pari a 50 mg di «aciclovir» in ogni g di crema);

eccipienti: polossamero 407, alcool cetostearilico, sodio laurilsolfato, vaselina bianca, paraffina liquida, glicole propilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

«aciclovir» compresse e sospensione orale è indicato: per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante; per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti con normale funzione immunitaria; per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti con funzione immunitaria compromessa; per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster;

«aciclovir» crema è indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da herpes simplex quali: herpes genitale primario o recidivante; herpes delle labbra.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9110

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina Recordati»

Decreto N.F.R. n. 455 del 30 settembre 1998

Specialità medicinale NIFEDIPINA RECORDATI nella forma e confezione: 50 capsule a rilascio prolungato 20 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Doppel farmaceutici S.r.l, nello stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118; la produzione può essere effettuata anche dalla società Pharmatec International S.r.l., negli stabilimenti siti in San Giuliano Milanese (Milano), via Tirso n. 6/7 e via Marche n. 9; i con-

trolli e le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Milano, via M. Civitali n. 1.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 capsule a rilascio prolungato 20 mg;

A.I.C. n. 032804027 (in base 10), 0Z935V (in base 32);

classe: «A» - Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: «nifedipina» mg 20;

eccipienti: saccarosio, amido di mais, lattosio monoidrato, povidone (K 30), copolimero dell'acido metacrilico (Eudragit L), talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Componenti dell'involucro: colorante giallo tramonto (E 110), biossido di titanio (E 171), gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo); trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9111

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ampicillina»

Estratto decreto n. 441 del 30 settembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pierrel S.p.a., con sede in strada statale Appia, 81043 Capua, (Caserta), codice fiscale 00294170634:

Specialità: AMPICILLINA:

im iv fl + f 250 mg, A.I.C. n. 019730047/G;

im iv 3 fl + f 250 mg, A.I.C. n. 019730050/G;

im iv 1 fl + f 0,5 g, A.I.C. n. 019730062/G;

im iv 3 fl + f 0,5 g, A.I.C. n. 019730074/G;

im iv 1 fl + f 1 g, A.I.C. n. 019730086/G,

è ora trasferita alla società: Recofarma S.r.l., con sede in via Matteo Civitali, 1, 20148 Milano, codice fiscale 01242570594.

Produzione, controllo e confezionamento:

I.S.F. S.p.a., con sede in via Tiburtina n. 1040 - Roma.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati dal pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9114

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maalox»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 489 del 30 settembre 1998

Specialità medicinale: MAALOX:

1 flac sospensione os 200 ml, A.I.C. n. 020702015;

15 bustine 15 ml, A.I.C. n. 020702027;

40 compresse 800 mg, A.I.C. n. 020702054;

«Plus» 30 compresse, A.I.C. n. 020702080;

«Plus» os sospensione 200 ml, A.I.C. n. 020702116;

«Plus» 15 bustine 15 ml, A.I.C. n. 020702128;

«TC» 40 compresse masticabili, A.I.C. n. 020702167.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato per tutte le confezioni;

40 compresse 800 mg, A.I.C. n. 020702054:

eccipienti: mannitolo 150,00 mg, amido di mais pregelatinizzato 13,50 mg, amido di mais eliminato, magnesio stearato 7,00 mg, talco 30,00 mg, sorbitolo soluzione 70% 66,667 mg (corrispondente a 46,667 mg sorb. secco), sorbitolo 23,333 mg, saccarina eliminata, saccarina sodica 3,00 mg, menta essenza 0,33 mg, saccarosio 136,17 mg;

1 flac sospensione os 200 ml, A.I.C. n. 020702015;

15 bustine 15 ml, A.I.C. n. 020702027:

eccipienti: metile-p-idrossibenzoato 0,100 g, propil-p-idrossi benzoato 0,050 g, mannitolo 0,250 g, sorbitolo soluzione 70% 1,400 g, acido citrico 0,060 g, menta essenza 0,01395 g, saccarina sodica 0,028 g, acqua depurata q.b.;

«Plus» 30 compresse, A.I.C. n. 020702080:

eccipienti: mannitolo 75,00 mg, amido di mais 84,40 mg, amido pregelatinizzato 12,60 mg, magnesio stearato 13,50 mg, talco 14,00 mg, sorbitolo 22,04 mg, sorbitolo soluzione 70% 32,80 mg (corrispondente a 22,96 mg sorb. secco), saccarina sodica 1,50 mg, aroma di limone 9,00 mg, aroma di crema svizzera 0,40 mg, saccarosio 75,00 mg, glucosio 500,50 mg, acido citrico 4,00 mg, E172 ossido di ferro giallo 0,10 mg;

«Plus» os sospensione 200 ml, A.I.C. n. 020702116;

«Plus» 15 bustine 15 ml, A.I.C. n. 020702128:

eccipienti: metil-p-idrossibenzoato 0,170 g, propil-p-idrossibenzoato 0,030 g, carbossimetilcellusoa 0,120 g, sorbitolo soluzione 70% 6,400 g, acido citrico 0,060 g, metilcellulosa 0,02774 g, idrossipropilcellulosa 0,350 g, saccarina sodica 0,0225 g, aroma di limone 0,120 g, aroma di crema svizzera 0,033 g, acqua depurata q.b.;

«TC» 40 compresse masticabili, A.I.C. n. 020702167:

eccipienti: mannitolo 380,00 mg, mannitolo granulare 80,00 mg, magnesio stearato 15,00 mg, aroma di crema svizzera 1,5 mg, sorbitolo soluzione 70% 200,00 mg, essenza di menta 3,00 mg, saccarosio 150,00 mg, glicerina 30,00 mg, olio di vaselina 50,00 mg, aroma di limone 12,80 mg, talco 32,00 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A9119

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acutil fosforo»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 520 del 30 settembre 1998

Specialità medicinale: ACUTIL FOSFORO.

Società: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., viale Amelia n. 70, 00181 Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Acutil fosforo», prodotti anteriormente al 16 maggio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 156 del 4 maggio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 14 novembre 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9125

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate:

alla memoria dell'ispettore della Polizia di Stato Antonio Raimondo con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di un elicottero intervenuto per il soccorso di un ustionato in pericolo di vita, forniva le necessarie istruzioni per consentire, nonostante le forti raffiche di vento che rendevano difficile l'avvicinarsi al velivolo, il trasporto a bordo del paziente. Ultimate le operazioni, poiché il pilota perdeva il controllo del mezzo, a seguito dell'improvviso attrito con la barella che aveva trasferito l'infortunato, si prodigava generosamente nell'allontanare gli astanti dall'elicottero, sacrificando la giovane vita falciato dalle pale dell'aeromobile. Splendido esempio di alto senso del dovere, grande abnegazione e umana solidarietà». — 18 novembre 1995 - Procida (Napoli);

alla memoria dell'ispettore della Polizia di Stato Samuele Donatoni con la seguente motivazione: «Nel corso di una delicata operazione tesa alla cattura dei componenti di una pericolosa organizzazione criminale, responsabile del sequestro di un industriale, appostatosi nei pressi di alcuni cespugli per coprire la zona assegnatagli, veniva fatto oggetto di un'improvvisa azione di fuoco da parte di due malviventi usciti dalla macchia circostante. Nobile esempio di elevatissimo senso del dovere, generoso coraggio e grande abnegazione, spinti sino all'estremo, eroico sacrificio». — 17 ottobre 1997 - Riofreddo (Roma).

Con decreti del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate:

all'appuntato dei Carabinieri Antonio Bachetti con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, accorreva in aiuto di un automobilista rimasto intrappolato nella propria auto in fiamme, a causa di un grave incidente stradale, riuscendo, con esemplare altruismo e sprezzo del pericolo, ad estrarre il ferito dalle lamiere e a sbloccare il traffico sulla carreggiata, pochi istanti prima che una violenta esplosione distruggesse il veicolo. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 30 aprile 1997 - S. Egidio alla Vibrata (Teramo);

all'assistente della Polizia di Stato Domenico Rizzo con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, si tuffava nelle acque del mare, in aiuto di due persone in procinto di annegare e con generoso slancio raggiungeva un bambino, riuscendo a riportarlo a riva. Benché allo stremo delle forze, reiterava l'intervento in soccorso del padre del piccolo, provvedendo poi a rianimare i malcapitati. Generoso esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 7 luglio 1997 - Pizzo (Vibo Valenzia);

all'agente scelto della Polizia di Stato Riccardo Venticinque con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, attraverso uno stretto cornicione penetrava in un appartamento in fiamme posto al piano alto di un edificio e, incurante della propria incolumità, si prodigava nello spegnimento dell'incendio, riuscendo a trarre in salvo all'esterno il malcapitato inquilino, ormai privo di sensi. Chiaro esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere». — 26 agosto 1997 - Torino;

al sovrintendente della Polizia di Stato Carmelo Fiumefreddo con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo penetrava in un'abitazione in fiamme e, incurante della propria incolumità, traeva in salvo una donna gravemente ustionata. Benché evidenziasse difficoltà respiratorie, a causa delle esalazioni venefiche, reiterava l'intervento in favore di un altro inquilino e lo portava in salvo all'esterno, prima di essere egli stesso colto da malore. Chiaro esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere» — 8 marzo 1998 - Palermo;

all'appuntato dei Carabinieri Massimo Lorenzi con la seguente motivazione: «Componente di equipaggio radiomobile, interveniva sul luogo ove un autobus con a bordo una scolaresca era precipitato in un torrente e con elevato senso del dovere, generoso altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, si calava da un dirupo e si immergeva nelle gelide e turbinose acque, riuscendo a recuperare il corpo di un giovane, ormai privo di vita. Reiterava poi l'intervento in favore di una ragazza che stava per essere travolta dalla corrente, riuscendo a trarla in salvo». — 20 gennaio l997 - Campo Tures (Bolzano);

al carabiniere Alessandro Marini con la seguente motivazione: «Componente di equipaggio radiomobile, coinvolto in un gravissimo sinistro stradale soccorreva, benché ferito, due commilitoni gravemente contusi ed in stato di schock, rimasti bloccati all'interno dell'autovettura di servizio in preda a un violento incendio e con esemplare coraggio e generoso altruismo riusciva, dopo reiterati ed estenuanti tentativi, ad estrarre i malcapitati dall'abitacolo pochi istanti prima che il mezzo fosse completamente avvolto dalle fiamme, salvandoli da sicura morte». — 23 febbraio 1997 - Cesena (Forlì);

al finanziere Emiliano Garlaschi con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, in occasione di un gravissimo incidente stradale occorso ad un collega tentava invano di estrarre lo sventurato dall'abitacolo dell'autovettura in fiamme, rimanendo ustionato alle mani. Nonostante l'incombente pericolo di esplosione dei due mezzi coinvolti nel sinistro, non esitava a reiterare l'intervento con l'ausilio di un altro commilitone ivi sopraggiunto, riuscendo ad estrarre dagli autoveicoli il corpo privo di vita del collega ed un passeggero ferito agli arti inferiori, evitando a quest'ultimo ben più gravi conseguenze. Portava a termine l'intervento con rischio della propria vita, dimostrando elevato spirito di solidarietà umana, non comune abnegazione e sprezzo del pericolo». — 23 maggio 1997 - Gignòd (Aosta);

al finanziere Eros Biondo con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, in occasione di un gravissimo incidente stradale si adoperava insieme ad un commilitone, nonostante l'incombente pericolo di esplosione dei due autoveicoli coinvolti, completamente avvolti dalle fiamme, per estrarre dall'abitacolo di una vettura il corpo privo di vita di un collega e dell'altro passeggero ferito agli arti inferiori, evitandogli così ben più gravi conseguenze. Portava a termine l'intervento con rischio della propria vita, dimostrando elevato spirito di solidarietà umana, non comune abnegazione e sprezzo del pericolo». — 23 maggio 1997 - Gignòd (Aosta).

alla signorina Daniela D'Amato con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava in soccorso di due bambini in procinto di annegare a causa delle pessime condizione meteomarine e dopo reiterati sforzi riusciva a raggiungere i malcapitati ed a trarli in salvo a riva. Nobile esempio di elevate virtù civiche e di grande solidarietà umana». — 23 giugno 1996 - S. Maria di Leuca (Lecce).

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1998 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile al maresciallo dei Carabinieri Duccio Pacini con la seguente motivazione: «Con coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi nelle vorticose acque di un fiume, riuscendo a trarre in salvo una donna che vi si era gettata a scopo suicida. Chiaro esempio di elette virtù coviche e spiccate senso del dovere». — 1º luglio 1997 - Castiglione di Sicilia (Catania).

98A9040

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Gran Premio di Merano, di Miss Italia di Salsomaggiore Terme e della Gara automobilistica Susa-Moncenisio - 1998. (Estrazione del 27 settembre 1998).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Gran Premio di Merano, di Miss Italia di Salsomaggiore Terme e della Gara automobilistica Susa-Moncenisio, avvenuta in Roma il 27 settembre 1998:

Premi di prima categoria:

1) biglietto serie S n. 07186 di lire 2 miliardi abbinato al cavallo «Something Special»;

2) biglietto serie D n. 08118 di lire 300 milioni abbinato alla concorrente «Gloria Bellicchi Miss Italia 1998»;

3) biglietto serie A n. 99332 di lire 200 milioni abbinato alla vettura «Osella PA/20 Bm di Irlando P.»;

4) biglietto serie G n. 44143 di lire 100 milioni abbinato al cavallo «Lorquin»;

5) biglietto serie Z n. 01015 di lire 100 milioni abbinato alla concorrente «Cristina Cellai»;

6) biglietto serie M n. 35417 di lire 100 milioni abbinato alla vettura «Breda Bmw di Nesti M.»;

7) biglietto serie E n. 81219 di lire 50 milioni abbinato al cavallo «Leo Le Lion»;

8) biglietto serie Q n. 06682 di lire 50 milioni abbinato alla concorrente «Chiara Tribuzio»;

9) biglietto serie Q n. 82223 di lire 50 milioni abbinato alla vettura «Osella PA/20 Bm di Napione R.».

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie S n. 07186 L. 2.500.000;

2) biglietto serie D n. 08118 L. 2.000.000;

3) biglietto serie A n. 99332 L. 1.500.000;

4) biglietto serie G n. 44143 L. 1.000.000;

5) biglietto serie Z n. 01015 L. 1.000.000;

6) biglietto serie M n. 35417 L. 1.000.000;

7) biglietto serie E n. 81219 L. 500.000;

8) biglietto serie Q n. 06682 L. 500.000;

9) biglietto serie Q n. 82223 L. 500.000.

98A9126

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 ottobre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1595,45
ECU	1948,84
Marco tedesco	989,61
Franco francese	295,13
Lira sterlina	2719,92
Fiorino olandese	877,34
Franco belga	47,969
Peseta spagnola	11,642
Corona danese	260,24
Lira irlandese	2468,00
Dracma greca	5,754
Escudo portoghese	9,645
Dollaro canadese	1033,66
Yen giapponese	14,011
Franco svizzero	1221,16
Scellino austriaco	140,66
Corona norvegese	213,40
Corona svedese	203,76
Marco finlandese	325,26
Dollaro australiano	1019,01

98A9149

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1998

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1997		337.594.911.805		
Gestione di bilancio	Entrate finali	315.947.812.408.556		— 44.718.481.327.816
	Spese finali		360.666.293.736.372	
	Rimborso prestiti		190.810.039.586.480	
	Accensione prestiti	261.498.466.467.855		
	TOTALE ...	577.446.278.876.411	551.476.333.322.852	25.969.945.553.559
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.471.464.807.096.940	2.763.769.358.442.260	— 292.304.551.345.318
	Crediti di tesoreria (*a*)	1.489.839.855.520.920	1.223.396.338.203.750	266.443.517.317.170
	TOTALE ...	3.961.304.662.617.860	3.987.165.696.646.010	— 25.861.034.028.148
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO ...	4.539.088.536.406.080	4.538.642.029.968.860	
Fondo di cassa al 31 luglio 1998			446.506.437.216	
	TOTALE A PAREGGIO ...	4.539.088.536.406.080	4.539.088.536.406.080	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1997	Al 31 luglio 1998	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	337.594.911.805	446.506.437.216	108.911.525.411
Crediti di tesoreria	939.458.269.465.683	673.014.752.148.513	— 266.443.517.317.170
TOTALE ...	939.795.864.377.488	673.461.258.585.729	— 266.334.605.791.759
Debiti di tesoreria	1.232.916.924.993.276	940.612.373.647.959	292.304.551.345.311
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 293.121.060.615.788	— 267.151.115.062.230	— 25.969.945.553.558

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.437.174.

Il dirigente: FAGIANI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA
DAL 1º GENNAIO AL 31 LUGLIO 1998

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**267.685.000.000.000 ***				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**31.276.131.307.987 ***				
ENTRATE CORRENTI	**298.961.131.307.987 ***	TITOLO I — **Spese correnti**	**330.802.173.321.242**	Risparmio pubblico	— 31.841.042.013.255 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**16.986.681.100.569 ***	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**29.864.120.415.130**		
ENTRATE FINALI	**315.947.812.408.556**	**SPESE FINALI**	**360.666.293.736.372**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 44.718.481.327.816
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**190.810.039.586.480**		
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**261.498.466.467.855**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**577.446.278.876.411**	**SPESE COMPLESSIVE**	**551.476.333.322.852**	Saldo di esecuzione del bilancio	25.969.945.553.559

* Dati provvisori

98A9037

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I — In cassa . . . L.			11.682.630.402.631		
II — In deposito all'estero . . . »			23.900.832.612.446	35.583.463.015.077	
CREDITI IN ORO . . . L.				8.716.991.258.691	
CASSA . . . »				13.364.231.110	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio . . . L.			239.223.708.681		
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente . . . L.		1.312.176.529.806			
— a scadenza fissa . . . »		—			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		65.393.908.801.000	66.706.085.330.806		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	66.945.309.039.487	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU . . . L.			16.653.139.681.790		
II — Altre attività:					
— biglietti e divise . . . L.		8.570.994.773			
— corrispondenti in conto corrente . . . »		1.922.720.781.179			
— depositi vincolati . . . »		1.141.622.000.000			
— diverse . . . »		11.437.014.643.044	14.509.928.418.996	31.163.068.100.786	
CREDITI IN DOLLARI . . . L.				7.936.148.457.782	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			30.622.564.875.343		
II — Conti speciali . . . »			4.377.523.705.295	35.000.088.580.638	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO					
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993 . . . L.			—		
II — Altri . . . »			8.385.020.482	8.385.020.482	
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI . . . L.				51.823.257.247.766	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità . . . L.		15.224.117.731.360			
— ex legge 483/93 in libera disponibilità . . . »		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		6.479.298.311.988			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		3.249.854.452.003	101.159.027.495.351		
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		55.440.893.852			
— per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »		388.173.431.514	443.614.325.366		
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	—				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »	195.063.844.926	195.063.844.926			
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	23.889.045.308				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »	—	23.889.045.308			
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	1.172.630.390.930				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »	1.250.046.240.023	2.422.676.630.953	2.641.629.521.187	104.244.271.341.904	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME/BCE . . . »				1.455.667.539.343	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I — Procedure, studi e progettazioni . . . L.			86.050.724.842		
II — Altri oneri pluriennali . . . »			15.714.496.830	101.765.221.672	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I — Immobili a fini istituzionali . . . L.			3.447.463.767.089		
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »			688.899.618.102		
III — Mobili . . . »			194.713.279.639		
IV — Impianti . . . »			417.290.276.841		
V — Monete e collezioni . . . »			2.354.093.038		
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti:					
— Immobili a fini istituzionali e relativi impianti . . . L.		759.126.708.347			
— Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti . . . »		—	759.126.708.347		
meno: FONDI AMMORTAMENTO . . . L.			1.708.241.448.351	3.801.606.294.705	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				32.061.140.634	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento . . . L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione . . . »			—		
III — Altre . . . »			—	—	
PARTITE VARIE					
I — Altri acconti a fornitori . . . L.			55.075.252.547		
II — Debitori diversi:					
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93 - 423/94 non convertiti) . . . L.		2.893.856.834.669			
— altri debitori . . . »		4.177.789.250.275	7.071.646.084.944		
III — Altre . . . L.			564.409.218.509	7.691.130.556.000	
RATEI . . . L.				1.629.259.336.958	
RISCONTI . . . »				—	
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				4.416.476.792.383	
L.				361.062.313.175.418	
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli e altri valori . . . L.			3.016.408.736.629.612		
II — Depositari di titoli e valori . . . »			25.747.318.392.122		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . »			154.728.362.344		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) . . . »			64.352.400.183.865		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine) . . . »			15.975.329.604.000		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) . . . »			38.394.650.560.691		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) . . . »			1.815.618.977.488	3.162.848.782.710.122	
TOTALE . . . L.				3.523.911.095.885.540	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

98A9038

31 luglio 1998

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		114.388.885.991.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		617.934.149.886	
ALTRI DEBITI A VISTA	»		—	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA	»		66.850.252.536.922	
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE	»		19.664.732.956	
ALTRI DEPOSITI				
I — In conto corrente	L.	288.376.178.228		
II — In conto corrente vincolati a tempo	»	—		
III — Per servizi di cassa	»	82.416.104	288.458.594.332	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.		4.377.523.705.295	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	127.784.830.420		
II — Conti dell'estero in lire	»	59.789.400.887		
III — Altre	»	—	187.574.231.307	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		16.653.139.716.473	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		60.655.605.249.705	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		406.969.397.678	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		163.165.791.722	
DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		61.179.777.000	
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera *b)* T.U.I.R.)	L.	30.005.965.425.049		
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401		
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV — Fondo oscillazione cambi	»	8.474.273.466.464		
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	1.335.450.627.611		
VI — Fondo oscillazione titoli	»	8.062.124.561.244		
VII — Fondo copertura perdite eventuali	»	4.845.006.748.480		
VIII — Fondi assicurazione danni	»	1.019.691.685.925		
IX — Fondo ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969		
X — Fondo rinnovamento impianti	»	971.250.000.000		
XI — Fondi imposte	»	586.473.986.745		
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	7.022.344.003.181		
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.470.959.830		
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex lege 29 maggio 1982, n. 297)	»	2.277.005.639		
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale	»	16.539.216.378	66.303.383.992.994	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	313.992.040.578		
II — Altre	»	698.707.637.957	1.012.699.678.535	
RATEI	L.		119.688.529	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		5.063.808.776.500	
RISERVA STRAORDINARIA	»		5.051.044.350.374	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		43.963.478.666	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		16.300.901.808.508	
	L.		361.062.313.175.418	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	3.016.408.736.629.612		
II — Titoli e valori presso terzi	»	25.747.318.392.122		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	154.728.362.344		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	64.352.400.183.865		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	15.975.329.604.000		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	38.394.650.560.691		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.815.618.977.488	3.162.848.782.710.122	
TOTALE . . .	L.		3.523.911.095.885.540	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Etrusca Salernitana - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Salerno, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 4 settembre 1998, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Etrusca Salernitana - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 4 settembre 1998, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, la dott.ssa Isabella Nuccitelli è stata nominata presidente del comitato stesso.

98A9039

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al contratto nazionale quadro della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. (Contratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 5 settembre 1998).

Nel contratto collettivo citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 37, art. 13, comma 3, penultimo rigo, dove è scritto: «... sono regolati dagli articoli 5 e 6 dell'accordo stipulato il .....», leggasi: «... sono regolati dagli articoli 5 e 6 dell'accordo stipulato il *7 agosto 1998*».

98A9127

Comunicato relativo all'accordo collettivo quadro della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale. (Accordo pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 5 settembre 1998).

Nell'accordo collettivo citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 6, art. 1, comma 7, dove è scritto: «7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato contestualmente il ....., nel testo è indicato come "CCNL quadro del ....."», leggasi: «7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato contestualmente il *7 agosto 1998*, nel testo è indicato come "CCNL quadro del *7 agosto 1998*"».

98A9128

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 484.000**
- semestrale .... **L. 275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 396.000**
- semestrale .... **L. 220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 110.000**
- semestrale .... **L. 66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 102.000**
- semestrale .... **L. 66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 260.000**
- semestrale .... **L. 143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 101.000**
- semestrale .... **L. 65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 254.000**
- semestrale .... **L. 138.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.045.000**
- semestrale .... **L. 565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 935.000**
- semestrale .... **L. 495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189